

**Direzione**

---

(protocollo e data in intestazione)

**Oggetto:** circolare – sospensione dei pignoramenti dell’agente della riscossione fino al 30 giugno 2021 – dl 73/2021 (c.d. sostegni bis).

**Al Dirigente dell’Area 1**

**Al Dirigente del Servizio pensioni e Previdenza 2 ( e del Servizio 1, ad interim)**

**Al Dirigente del Servizio 3**

**Al Dirigente del Servizio 4**

E, p.c.:

**Al Commissario Straordinario**

**Al Collegio sindacale**

**Al Civ (in gestione commissariale)**

**Al Garante**

Si conferma che il DL n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha disposto, all’articolo 9, l’ulteriore proroga della sospensione dei pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni. Viene infatti differita dal 30 aprile 2021 (termine precedentemente fissato dal DL n. 41/2021) al 30 giugno 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dai concessionari della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:

- stipendio/salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
- nonché a titolo di pensione o di assegni di quiescenza.

Fino al 30 giugno 2021, le somme oggetto di pignoramento (si intendono i soli pignoramenti promossi dall’agente della riscossione, e non quelli derivanti da azioni esecutive di altri soggetti) non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore. Salvo ulteriori proroghe, a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al Fondo Pensioni in caso di pignoramenti e, quindi, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento al debitore, e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

Si precisa tuttavia che dal 1<sup>a</sup> maggio e fino all’entrata in vigore del dl 73/2021 (26 maggio) restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione. Di conseguenza anche gli accantonamenti fatti dai soggetti erogatori di stipendi e pensioni dal 1<sup>a</sup> maggio al 26 maggio, per tale causale, sono da ritenere



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza  
e dell’indennità di buonuscita del personale regionale  
Ente Pubblico previdenziale*

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo  
Codice Fiscale 97249080827

Resp. del procedimento:

pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

forniti di copertura normativa<sup>1</sup>, come chiarisce il comma 2 della disposizione in esame che si riporta di seguito, per intero:

*D.L. 25/05/2021, n. 73*

*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.*

*Art. 9. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (In vigore dal 26 maggio 2021)*

*1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".*

*2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020<sup>2</sup>.*

---

1 Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (art. 152 comma 1 terzo periodo del dl 34/2020).

2 Art. 15: Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza  
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale  
Ente Pubblico previdenziale*

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo  
Codice Fiscale 97249080827  
Resp. del procedimento:  
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it  
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».

4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 259,3 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Distinti saluti

**Il Direttore Generale**

Filippo Nasca



REGIONE SICILIANA

---

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza  
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*  
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo  
Codice Fiscale 97249080827

Resp. del procedimento:

pec: [fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it](mailto:fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it)

email: [fondopensionisicilia@regione.sicilia.it](mailto:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it)